



REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso di Diploma Accademico di I livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnico-didattico (DDPL01)



Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle Leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali (D.M.30.09.2009 n.125) e dello Statuto della Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala (di seguito denominata Accademia), l'organizzazione e l'Ordinamento del Corso di Diploma Accademico di I livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnico-didattico (DDPL01).

Art.1
(Istituzione del Corso)

E' istituito con Decreto Ministeriale 396 del 16 maggio 2018 presso l'Accademia Teatro alla Scala il Corso di Diploma Accademico di I livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnico-didattico (DDPL01).

Art.2
(Definizioni)

- 1) Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
 - a. **aree disciplinari:** le aree afferenti ai settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n.125 del 30 settembre 2009;
 - b. **attività formative:** tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c. **campo disciplinare:** disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d. **Consiglio di Corso:** organo deputato al coordinamento delle attività didattiche del Corso di studio;
 - e. **corso di studio:** il Corso di Diploma Accademico di I livello;
 - f. **credito formativo accademico (di seguito denominato CFA):** la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio;
 - g. **curriculum:** l'insieme delle attività formative specificate nell'ordinamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - h. **declaratoria:** la descrizione del settore disciplinare;
 - i. **dipartimento:** la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica della scuola ad esso afferente;
 - j. **obiettivi formativi:** l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
 - k. **offerta formativa:** l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Accademia;
 - l. **ordinamento didattico del corso di studio:** l'insieme delle discipline e delle attività previste nel curriculum del corso di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
 - m. **regolamento del corso di studio:** il regolamento concernente la funzionalità del singolo corso di studio;
 - n. **settori artistico-disciplinari:** raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
 - o. **struttura didattica:** la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Art. 3
(Organi del Corso di Diploma di I livello)

- 1) L'Accademia, nel rispetto del proprio Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.
- 2) Il coordinamento delle attività didattiche del Corso di Diploma di I livello è affidato:
 - a. al Consiglio di Corso costituito:
 - 1) dal coordinatore didattico;
 - 2) dal tutor didattico;
 - 3) da almeno 4 docenti eletti dal Consiglio Accademico tra i docenti a tempo indeterminato o determinato e docenti a contratto che ricoprono uno o più insegnamenti nel Corso e che abbiano dichiarato la propria opzione ai fini della elezione degli Organi di coordinamento;
 - b. al Coordinatore didattico del Corso individuato tra i coordinatori che fanno parte della struttura didattica dell'Accademia. Al coordinatore è affiancato un tutor, sempre in organico alla struttura didattica, che collabora alla gestione organizzativa e logistica e al monitoraggio in aula delle attività didattiche.

Compiti del Coordinatore didattico e del Consiglio di Corso sono:

- 1) coordinare, sulla base della programmazione annuale approvata dal Consiglio Accademico, lo svolgimento delle attività formative e la verifica dei risultati;
- 2) elaborare, al termine di ciascun Anno Accademico, una relazione al fine di valutare la programmazione e l'organizzazione didattica del corso attivato;
- 3) inviare la relazione finale annuale al Consiglio Accademico che la integra con una propria valutazione e la inoltra al Nucleo di valutazione;
- 4) formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
- 5) proporre al Consiglio Accademico la definizione e le modifiche del regolamento didattico del Corso;
- 6) valutare i crediti e gli obblighi formativi aggiuntivi (debiti) degli studenti ammessi e iscritti al corso di studio;
- 7) proporre al Consiglio Accademico la composizione delle commissioni degli esami di ammissione, di profitto e di prova finale;
- 8) proporre iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico.

Art.4
(Ammissione al Corso di studio)

- 1) L'ammissione al Corso Accademico di I livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnico-didattico è subordinata al superamento di una selezione regolamentata annualmente da apposito **bando**, deliberato dal Consiglio Accademico.
- 2) Il Consiglio Accademico delibera annualmente il numero programmato di studenti ammissibili per l'Anno Accademico successivo, considerata la compatibilità di bilancio ed in base alle risorse logistiche.

- 3) Possono accedere alla selezione cittadini italiani e stranieri in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Il riconoscimento del titolo è deliberato dal Consiglio Accademico.
- 4) È inoltre richiesta un'adeguata preparazione teorico-pratica di base di almeno otto anni di studio in danza classica e/o in danza contemporanea certificati da scuole, istituzioni o centri di danza (oppure autocertificati). Tale preparazione sarà appurata attraverso una prova teorico-pratica volta a verificare la conoscenza delle tecniche di base della danza classico-accademica e dei principi fondanti delle discipline teoriche. Costituiscono titolo preferenziale al momento della selezione l'esperienza professionale di almeno due anni attestata da apposita documentazione come ballerino/a presso compagnie di danza o in corpi di ballo italiani o stranieri, o esperienze documentate (eventualmente autocertificate) nel campo dell'insegnamento della danza classico-accademica presso scuole di danza o presso compagnie di danza italiane o straniere.
- 5) I candidati che abbiano superato la prova teorico-pratica sono ammessi a sostenere un colloquio per verificarne le motivazioni, le attitudini e le aspettative.

Art. 5

(Immatricolazioni e Iscrizioni al Corso)

- 1) La qualifica di studente dell'Accademia è riservata agli iscritti al Corso che siano in regola con le procedure di iscrizione mediante i documenti che ne fanno parte integrante e con i pagamenti delle rate della quota di partecipazione.
- 2) Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi stabiliti dal Calendario Accademico.
- 3) È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola (art. 142 R.D. 31/08/1933, n. 1592).
- 4) La contemporanea iscrizione all'Accademia e a corsi di studio universitari è consentita allo studente che ne faccia richiesta nei casi e con le modalità stabilite dal D.M. 28 settembre 2011 in attuazione dell'art. 29 comma 21 della L. 30/12/2010, n. 240.
- 5) Non è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di Alta Formazione Artistico Musicale nella stessa o in diverse Istituzioni.

Art. 6

(Durata del corso)

- 1) Il corso di Diploma Accademico di I livello ha durata triennale per studenti impegnati a tempo pieno secondo il Calendario Accademico e con obbligo di frequenza. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

Art. 7
(Lingua di insegnamento)

- 1) La lingua di insegnamento adottata è quella italiana.

Art. 8
(Obbligo di frequenza)

- 1) La frequenza è obbligatoria.
- 2) L'ammissione ai singoli esami è concessa a tutti gli studenti i quali abbiano frequentato le lezioni previste per ogni tipologia didattica (teorica, teorico-pratica e pratica) nella misura specificata nei programmi didattici dei singoli insegnamenti e comunque in misura non inferiore all'80% con esclusione dello studio individuale.
- 3) Lo studente che risulti con frequenza inferiore al 80% della totalità delle attività formative è dichiarato **ripetente**.
- 4) Su autorizzazione del Direttore e sentito il parere dei docenti coinvolti, sono in genere giustificate le assenze dovute a:
 - a. motivi di salute o altro, certificati;
 - b. appartenenza ad Organi o Commissioni le cui sedute coincidano con gli orari di lezione;
 - c. partecipazione a progetti o iniziative dell'Istituzione.

Art. 9
(Permessi di lavoro artistico)

- 1) I permessi di lavoro artistico possono essere solo eccezionalmente concessi, su delibera del Consiglio Accademico.
- 2) Lo studente ha l'obbligo di presentare domanda di permesso di lavoro artistico al Consiglio Accademico prima di firmare il contratto relativo e comunque un mese prima dell'inizio del lavoro stesso, specificando la tipologia del lavoro, l'ente di produzione, e la durata dell'impegno.
- 3) Lo studente che, non avendo presentato domanda o avendo ricevuto un diniego, dovesse procedere ad accettare il lavoro in oggetto è dichiarato **espulso**.
- 4) In genere, non vengono concessi permessi di lavoro al I anno di Corso.
- 5) Qualora l'offerta di lavoro provenisse da istituzioni od enti di produzione di comprovata rilevanza sul piano artistico e culturale o da singoli artisti di comprovata esperienza e chiara fama, lo studente può chiedere che l'Accademia stipuli con i soggetti di cui sopra un protocollo d'intesa allo scopo di definire congiuntamente un percorso didattico personalizzato per lo studente durante il periodo di impegno lavorativo. In questo caso lo studente può chiedere che tale percorso didattico venga considerato sostitutivo del percorso didattico previsto per lo stesso periodo dal piano di studi dell'Accademia ed il riconoscimento dei relativi crediti.

Art. 10
(Ordinamento didattico e curriculum)

- 1) L'Ordinamento didattico del Corso Accademico di I livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnico-didattico prevede un unico tipo di curriculum per tutti gli studenti.
- 2) L'Ordinamento didattico (vedi allegato che costituisce parte integrante del presente regolamento) definisce l'articolazione del curriculum del Corso con l'indicazione:
 - a. della denominazione del Corso con l'indicazione della relativa Scuola di appartenenza;
 - b. degli obiettivi formativi del Corso;
 - c. delle discipline e delle attività formative attivate;
 - d. delle differenti tipologie di attività formative (di base, caratterizzanti, integrative o affini, ulteriori, a scelta dello studente, relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
 - e. dei CFA assegnati a ciascuna attività formativa;
 - f. dei CFA assegnati alla prova finale ed alla prova relativa alla conoscenza della lingua straniera;
 - g. dei CFA assegnati alle attività a scelta dello studente;
 - h. delle forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA;
 - i. della tipologia di svolgimento delle attività formative;
 - j. del rapporto ore/crediti per tipologia di insegnamento;
 - k. delle propedeuticità e degli sbarramenti.

Art. 11
(Crediti Formativi Accademici)

- 1) Le attività formative che fanno capo al Corso danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore (art. 6 del D.P.R. n. 212/05).
- 2) Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, e dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari a completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione delle attività artistiche e formative.
- 3) La quantità media di impegno annuale di uno studente a tempo pieno è di 60 crediti.

Art. 12
(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

- 1) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a. il superamento delle prove d'esame per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera "E". In tal caso i crediti vengono attribuiti dalla commissione preposta;
 - b. il conseguimento dell'idoneità conferita dal docente per le discipline e le attività formative contrassegnate con le lettere "ID";

- c. lo svolgimento delle attività formative “a scelta dello studente”;
 - d. il superamento della prova finale di conoscenza della lingua straniera;
 - e. il superamento della prova finale;
 - f. la partecipazione all’attività artistica;
 - g. lo svolgimento, anche esternamente all’Accademia, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente e giudicate congrue dalla struttura didattica competente.
- 2) Possono essere riconosciuti come crediti:
- a. attività formative già svolte contemplate nell’ordinamento didattico del corso su presentazione di specifica documentazione. Il riconoscimento dei crediti per queste attività spetta alla struttura didattica competente, previa richiesta da parte dello studente con apposito modulo. In tal modo lo studente potrà compilare il proprio piano di studi in modo adeguato;
 - b. le attività professionali maturate nella specifica disciplina, purché debitamente documentate;
 - c. crediti acquisiti in altre Università o Istituti AFAM italiani o esteri;
 - d. certificazioni accreditate che attestino la conoscenza in forma scritta e parlata di una o più lingue ufficiali dell’Unione Europea.

Art. 13

(Modalità di trasferimento al Corso di diploma dell’Accademia da altre istituzioni affini)

- 1) Lo studente precedentemente iscritto ad Accademie o Istituti affini di pari livello, italiani ed esteri, può chiedere il trasferimento, con domanda indirizzata al Direttore, entro il termine ultimo stabilito per le iscrizioni.
- 2) La domanda deve contenere il nulla osta dell’Istituto di provenienza, la certificazione attestante l’anno di immatricolazione, la denominazione e la descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di verifica del profitto e la votazione eventualmente riportata. É inoltre richiesto un curriculum dell’eventuale attività artistica svolta.
- 3) Il Consiglio di Corso valuta l’attinenza della carriera dello studente e qualora il trasferimento venga accolto, non oltre 60 giorni dalla ricezione della domanda, determina l’ulteriore svolgimento della carriera, valutando il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e indicando l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere nei tempi stabiliti.
- 4) Non sono accettate le domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 14

(Esami e altre forme di verifica del profitto e Commissioni d’esame)

- 1) La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività contenute nell’ ordinamento didattico.

- 2) Ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti, gli esami e le verifiche di profitto sono sostenuti, al termine di ogni ciclo di lezioni della disciplina e a conclusione delle attività formative, dallo studente che abbia ottemperato agli obblighi di frequenza.
- 3) Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento dei contributi richiesti.
- 4) Gli esami e le verifiche di profitto avranno luogo secondo un calendario predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio Accademico.
- 5) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con la sigla "E" o "EV"
 - a. la valutazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - Esame orale
 - Esame scritto
 - Esame pratico
 - Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale)
 - b. la valutazione è espressa da una Commissione nominata dal Direttore e formata da almeno 3 (tre) membri: il Direttore o suo delegato, che la presiede, e due docenti di cui uno titolare della disciplina;
 - c. il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30 e se la votazione viene accettata dallo studente. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode;
 - d. nel caso di attività formativa articolata in più moduli è prevista un'unica verifica che comprende l'accertamento del profitto raggiunto per ciascun modulo;
 - e. lo studente ha facoltà di rifiutare il voto proposto dalla commissione; in tal caso l'esame si potrà ripetere; la votazione dell'esame viene riportata come "non accettata" dallo studente soltanto sul verbale e non viene riportata sul libretto;
 - f. lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame;
 - g. i verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento dell'identità, quale attestazione di presenza alla prova;
 - h. la votazione, se accettata dallo studente, è riportata a cura del presidente della commissione esaminatrice sul libretto dello studente;
 - i. non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
- 6) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con le sigle "ID" o "IDV" la valutazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. giudizio di idoneità;
 - b. giudizio di idoneità espresso dal docente sulla base di una valutazione in itinere;

Art. 15
(Propedeuticità e sbarramenti)

- 1) Le discipline e le attività formative contrassegnate con la sigla "V" = vincolante, affiancate alla sigla "E" = esame o "alla sigla "I" = idoneità, sono da considerarsi propedeutiche.

- 2) Il superamento di tutti gli esami “vincolanti” è da considerarsi condizione necessaria per l’ammissione al successivo anno di corso e per il conseguimento del Diploma.
- 3) Gli esami e le verifiche di profitto della medesima disciplina vanno sostenuti secondo l’ordine delle annualità.

Art. 16 **(Prova finale)**

- 1) Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo.
- 2) Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi, ossia 175 crediti per il Diploma Accademico di I livello.
- 3) Alla prova finale sono attribuiti 5 (cinque) crediti formativi..
- 4) La prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello corrisponde a un lavoro individuale nelle due tipologie di attività formative: pratica e teorica. La prova pratica consiste nella simulazione di una lezione di danza sul programma del corso della Scuola di Ballo (I-VI) affrontato nel Triennio. Per le discipline fondamentali sottoposte a esame finale è richiesta una relazione scritta con un’appropriata bibliografia e/o riferimenti artistici e culturali comprovanti l’attendibilità delle fonti e l’originalità della proposta.
- 5) La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di 5 (cinque) membri. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato e comprende il/i docenti che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un docente della disciplina di indirizzo. La commissione è costituita con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.
- 6) Il voto finale è espresso in cento decimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110. L’eventuale lode deve essere assegnata all’unanimità dalla commissione. Il voto finale non può essere rifiutato.
- 7) Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l’atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
- 8) L’Accademia rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio.

Art. 17 **(Ripetenza, fuori corso, sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia agli studi)**

- 1) Gli studenti che, nell’Anno Accademico di riferimento, non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica del profitto nelle materie denominate con la sigla “V” = vincolante, sono dichiarati **ripetenti** e possono ripetere l’anno una sola volta.

- 2) Gli allievi ripetenti hanno facoltà di chiedere l'esonero dalle discipline per le quali nell'anno precedente hanno superato l'esame ottenendo l'attribuzione dei crediti relativi.
- 3) Gli studenti che non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica di profitto nelle materie non denominate con la sigla "V" = vincolante, non ottenendo il relativo credito, potranno recuperare il debito formativo l'anno successivo e comunque entro l'ultimo anno di corso.
- 4) Gli studenti che al termine del corso di studio non abbiano maturato i CFA sufficienti per essere ammessi a sostenere la prova finale o che, pur in presenza dei crediti maturati, non abbiano sostenuto la prova finale, possono chiedere di recuperare, senza maggiore aggravio economico per l'Accademia, i crediti e sostenere la prova finale nell'Anno Accademico successivo assumendo per un anno la qualifica di studente **fuori corso**. Tale facoltà verrà o meno concessa dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, valutate le condizioni logistiche e le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento.
- 5) Gli studenti in regola con il pagamento di tutte le quote possono richiedere la **sospensione degli studi** per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno e può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio Accademico e il Consiglio di Corso. La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di iscriversi al corso che è motivo della richiesta stessa di sospensione, al fine di non incorrere nel divieto della contemporanea iscrizione. La sospensione può durare al massimo 8 anni accademici; entro e non oltre il termine anzidetto gli studenti devono presentare, entro i termini previsti per l'iscrizione, domanda di ripresa degli studi per essere iscritti al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la verifica della regolarità della posizione amministrativa. L'Accademia si riserva di effettuare una eventuale prova di verifica del livello di preparazione degli studenti. La riattivazione della carriera sospesa può essere richiesta soltanto a seguito del conseguimento del titolo causa della sospensione o di formale rinuncia all'iscrizione allo stesso.

Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, ecc.) e sospende i termini della decadenza dagli studi. La sospensione può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera e non consente agli studenti di:

- sostenere esami, acquisire frequenze e presentare domanda di passaggio ad altro corso;
 - presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo, richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi, usufruire di agevolazioni economiche.
- 6) L'**interruzione degli studi**, ammessa nei gravi casi e per eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati, consente allo studente la possibilità di ricongiungere la carriera scolastica dopo l'interruzione conservando in tutto o in parte gli effetti della carriera anteriore. Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi, l'interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera dello studente. Durante il periodo di interruzione degli studi gli studenti non possono compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione non sospende né interrompe i termini di decadenza.

Dopo l'interruzione, la carriera può essere riattivata dagli studenti previa valutazione di riammissione da parte del Consiglio Accademico.

Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, gli studenti non sono tenuti al versamento di tasse, quote di frequenza e contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio Accademico.

- 7) Lo studente che non rinnovi l'iscrizione ai corsi di studio **decade** dalla qualifica di studente se non completa gli studi entro il doppio della durata del corso di studio. Lo studente può iscriversi nuovamente allo stesso corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato entro i successivi tre anni accademici, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità dei posti e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
- 8) La **rinuncia agli studi** interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera scolastica degli studenti. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio, previo esame di ammissione. La mancata riattivazione della carriera dopo la sospensione o dopo l'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi. Conseguentemente alla rinuncia e su richiesta degli studenti l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal Consiglio Accademico previa verifica della loro non obsolescenza.

Art. 18

(Attività formativa a scelta dello studente e piano di studi individuale)

- 1) L'Ordinamento didattico del Corso di studi prevede un unico tipo di curriculum per tutti gli studenti.
- 2) Su delibera del Consiglio Accademico, sono programmate annualmente le attività formative a scelta dello studente offerte dall'Accademia specificando i crediti assegnati a ciascuna attività.
- 3) Ogni anno, entro i primi due mesi dell'Anno Accademico, il Direttore indice un incontro nel quale gli studenti acquisiscono le necessarie informazioni e formalizzano le scelte conseguenti sulla modulistica predisposta per la presentazione del piano di studi individuale.
- 4) All'inizio di ciascun Anno Accademico lo studente può chiedere di frequentare, nell'ambito delle attività a scelta dello studente e senza oneri di spesa per l'Accademia, attività formative presso Istituti italiani o esteri di corrispondente livello. Il Consiglio Accademico ha la facoltà di deliberare caso per caso l'approvazione della richiesta sulla base della compatibilità della medesima con le esigenze di funzionalità del piano di studi complessivo.

Art. 19
(Lingua straniera)

- 1) Al fine del conseguimento del Diploma Accademico di I livello è obbligatoria la conoscenza in forma scritta e parlata della lingua inglese. Il livello della certificazione richiesto, stabilito dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa, viene indicato con il grado di competenza linguistica B1.
- 2) La conoscenza della lingua inglese in forma scritta e parlata può essere accertata tramite idonea certificazione che comporterà l’acquisizione dei crediti ad essa attribuiti nell’ordinamento del corso di studio.

Art. 20
(Programmazione didattica)

- 1) Il Calendario Accademico è emanato annualmente dal Direttore, previa Delibera del Consiglio Accademico.
- 2) La programmazione didattica può essere aggiornata dal Consiglio Accademico nel corso dell’anno, in caso di situazioni non prevedibili all’atto della sua iniziale approvazione. Le eventuali successive modifiche della programmazione didattica sono nuovamente deliberate.
- 3) L’orario e l’ubicazione delle lezioni e delle attività formative del Corso di studio sono pubblicati a firma del Direttore con cadenza periodica.
- 4) L’Anno Accademico inizia a ottobre e si conclude a giugno dell’anno successivo.
- 5) Le singole discipline possono essere articolate in due o più moduli la cui durata e la cui titolarità è definita annualmente.
- 6) In genere ciascuna attività formativa è affidata ad un unico titolare, che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente.

Art. 21
(Norme di condotta e informazioni generali)

- 1) Le norme di condotta e le informazioni generali relative alla vita accademica sono contenute nel patto formativo e nelle condizioni generali di contratto sottoscritti dallo studente.

Art. 22
(Orientamento e informazione)

- 1) L’Accademia fornisce servizio di tutorato per i propri studenti, volto all’informazione sui corsi di studio, sui servizi agli studenti, sul funzionamento amministrativo, sull’attività dell’Accademia stessa e su quant’altro ritenuto di interesse per gli studenti.
- 2) L’Accademia attiva, inoltre, per i propri studenti, servizi di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 23
(Borse di studio)

- 1) In applicazione delle norme e dei benefici previsti dal diritto allo studio universitario, gli studenti immatricolati possono concorrere all'assegnazione di borse di studio secondo le modalità previste dal relativo bando che sarà pubblicato annualmente sul sito web dell'Accademia.

Art. 24
(Studenti esonerati dal pagamento)

- 1) Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% che appartengono alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118 possono fare richiesta di esonero come da delibera regionale n. XI/263 del 28/06/2018.
- 2) La Direzione, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Corso, valuterà ogni singolo caso.

Art. 25
(Pubblicità degli Atti)

- 1) Annualmente l'Accademia pubblica:
 - a. il bando per l'ammissione al Corso con l'indicazione dei requisiti di ammissione previsti, le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - b. il numero degli iscritti programmato;
 - c. le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alle iscrizioni al corso;
 - d. il piano di studi, con le relative discipline e le eventuali indicazioni delle propedeuticità;
 - e. le norme relative alla frequenza;
 - f. il Calendario Accademico e le modalità di frequenza.

Art. 26
(Fonti normative pertinenti il Regolamento)

- 1) Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto dell'Accademia.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione.

Art. 27
(Controversie)

- 1) Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente in prima istanza il Direttore.

Art. 28
(Modifiche al Regolamento)

- 1) Eventuali modifiche potranno essere decise dal Direttore di sua iniziativa o su proposta della struttura didattica competente o dalla rappresentanza degli studenti e saranno sottoposte al competente Ministero per l'approvazione previa delibera del Consiglio Accademico.